



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

*Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione V*

Nota circolare n.° 6/2010

Agli Istituti di Patronato e di
Assistenza Sociale

Alle Direzioni Regionali del lavoro

Alle Direzioni Provinciali del
lavoro
Servizio Ispezione del lavoro

Agli Enti di Previdenza ed
Assistenza Sociale

LORO SEDI

Allegati n.:

Oggetto: D.M. 10 ottobre 2008, n.193 – Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.288 del 10.12.2008). Chiarimenti in ordine alla statisticabilità di voci afferenti alla tabella C.

Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulle modalità di statisticazione di interventi relativi a prestazioni erogate dall'INAIL, che recepiscono gli accordi intervenuti a seguito del tavolo tecnico del 2 dicembre 2009 e della Commissione ex articolo 14 del DM 193/2008, riunitasi in data 11 marzo 2010.

- Si possono statisticare positivi ai fini del finanziamento i soli interventi definiti con esito positivo dall'INAIL sulla base di provvedimenti emessi a partire dall'1.1.2009 in avanti, purché la prestazione/diritto riconosciuta/o con tale provvedimento sia stata precedentemente (anche ante 1.1.2009) oggetto di specifico intervento/richiesta. Non assumono invece rilievo ai fini della statisticazione gli interventi definiti positivamente entro il 31.12.2008 (vale la data del provvedimento), ancorché tali interventi non siano stati precedentemente statisticati (a causa della vigenza del principio di "unicità della pratica");
- Provvisoria statisticazione alla voce C3 anche dei riconoscimenti di Danno biologico di grado inferiore al 6%, in attesa di verifica a consuntivo. Tale verifica dovrà accertare l'assenza di squilibri significativi in termine di ripartizione del finanziamento; in caso contrario, la questione sarà posta nuovamente all'attenzione della Commissione ex articolo 14 che apporterà gli idonei correttivi.
- La maggiorazione di 0,25 punti si applica ai soli interventi definiti positivamente e con valore punto >0 trasmessi con modalità telematica a partire dall'1.1.2009 in avanti.

Valutazione degli interventi a regime

- a) gli interventi C3 e/o C5 possono essere presentati in fase ordinaria (via preventiva) e possono essere regolarmente statisticati a punteggio;
- b) qualora la fase “ordinaria” di un intervento abbia comportato il riconoscimento di un diritto/prestazione statisticabile a punteggio, le fasi di riesame, ricorso, opposizione amministrativa o medico legale relative allo stesso intervento non possono essere oggetto di autonoma statisticazione, ancorché abbiano portato ad una valutazione superiore a quella concessa in fase ordinaria, ma sempre rientrante nell’ambito dello stesso intervento (es. C3 ordinaria = 8%; C3 opposizione medico-legale = 10%; l’intervento C3 si statistica a punteggio una sola volta);
- c) gli interventi C3 e C5 si devono statisticare al momento del provvedimento di definizione positiva dell’intervento stesso, anche se tale provvedimento si collochi in fase “ordinaria” e sia suscettibile di opposizione per il riconoscimento di un grado maggiore di Danno biologico; in questo caso, qualora, l’opposizione avanzata a seguito di un intervento già definito positivo (perché positiva la fase ordinaria) si concluda a sua volta con un ulteriore esito positivo (aumento del grado di menomazione) ma sempre rientrante nell’ambito dello stesso intervento (es: per il C3, riconoscimento di grado <16%), tale successiva fase non può essere statisticata positiva (vale il criterio “b” sopra indicato). Pertanto, tutti gli interventi effettuati in fase di opposizione di un intervento già definito positivo per il patronato in fase ordinaria, si devono chiudere negativi.
- d) in caso di riconoscimento di Danno biologico di grado superiore al 15%, si possono statisticare positivi e a punteggio entrambi gli interventi C3 e C5 (purché entrambi espressamente presentati in data precedente all’emissione del relativo provvedimento);
- e) quando sia stato riconosciuto il relativo diritto, l’intervento C3 o C5 si statistica a punteggio anche qualora la rendita/indennizzo non venga materialmente erogata/o a causa, ad esempio, della titolarità di altre prestazioni per invalidità o per mancata regolarità contributiva;
- f) gli interventi C1 o C2 (alternativamente, a seconda dei casi) sono autonomamente statisticabili in base al semplice riconoscimento dell’infarto o della malattia professionale, indipendentemente dal fatto che a seguito del riconoscimento sia stata erogata o meno una prestazione economica;
- g) la statisticazione degli interventi C1 o C2 (alternativamente, a seconda dei casi) si aggiunge (non è quindi ad essi alternativa) alla statisticazione degli altri interventi (C9, C3, C5) presentati per lo stesso caso, a seconda delle prestazioni effettivamente riconosciute;
- h) non possono essere statisticati a punteggio (intervento C9) i casi di indennità temporanea con l’applicazione dell’art. 70 TUI, fermo restando il riconoscimento ai fini della statistica dell’eventuale intervento successivo C9 in fase di opposizione o C10 (quando ne ricorrono le condizioni) definito positivamente.

- i) quando sia stato emesso un provvedimento di riconoscimento del Danno Biologico, il patronato può intervenire in fase di opposizione – a seconda del grado richiesto – con l'intervento C3 o C5 o anche con entrambi (qualora, ad esempio, non avesse già presentato un intervento C3 in fase preventiva);
- j) l'intervento C6 ha esito positivo quando produca un aumento del grado di menomazione / postumi, ancorché tale nuovo grado riconosciuto non raggiunga il minimo indennizzabile; tale criterio discende dalla provvisoria modalità di statisticazione della voce C3 sopra citata;
- k) gli interventi C3 e C5 riguardano solo la “trattazione base” e non possono invece essere presentati in fase di revisione per aggravamento (attiva / passiva) unitamente all'intervento C6;
- l) l'intervento C9 si ritiene definito positivamente solo al momento dell'emissione del provvedimento definitivo di pagamento dell'indennità temporanea (pagamento del saldo e quantificazione dei postumi, per cui la data e l'anno di riferimento per la registrazione della pratica in statistica deve essere quella del pagamento del saldo dell'indennità di temporanea, senza che i precedenti pagamenti (acconti) vengano tenuti in considerazione ai fini della statisticazione della temporanea stessa; a tale fine, si ritiene opportuno che l'INAIL sui relativi provvedimenti evidenzi che si tratta del pagamento di acconti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni GEROLDI)

